



Automobile Club Latina

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DEL
D.LGS. 165/2001, ART.7, COMMA. 6 E 6BIS**

*Approvato con Delibera n.08/2020 del Consiglio Direttivo
dell'Automobile Club Latina*

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2	Presupposti
Art. 3	Competenza
Art. 4	Individuazione del fabbisogno
Art. 5	Individuazione delle professionalità
Art. 6	Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi
Art. 7	Conferimento di incarichi in via diretta
Art. 8	Esclusioni
Art. 9	Formalizzazione degli incarichi
Art. 10	Durata del contratto e liquidazione del compenso
Art. 11	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Art. 12	Pubblicità e comunicazioni

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art.13	Ambito di applicazione
Art.14	Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico
Art.15	Formalizzazione degli incarichi
Art.16	Compensi
Art.17	Obblighi di pubblicità e comunicazione degli atti di incarico

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 7, co. 6 e 6 bis e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club Latina di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 - Presupposti

In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, l'Automobile Club Latina utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i propri Uffici per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Automobile Club può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3 - Competenza

In conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento il Consiglio Direttivo dell'Ente e il Presidente.

Art. 4 - Individuazione del fabbisogno

La necessità di avvalersi di collaborazioni esterne di cui all'art. 1 è effettuata dal Direttore. Tale individuazione deve contenere:

- l'indicazione della professionalità richiesta;
- la verifica della sua congruenza con i documenti di programmazione di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati;
- la temporaneità della necessità in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere nonché del periodo di utilizzazione prevista.

Sempre la Direzione verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente e, nel caso in cui accerti l'impossibilità di corrispondere alla richiesta con personale interno, la Direzione determina il ricorso alla collaborazione esterna previa delibera da parte degli Organi dell'Ente.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta rispetto all'incarico, tenuto conto dei requisiti di elevata

professionalità stabiliti dalla legge, rimettendo agli Organi dell'Ente la deliberazione. Nello stesso atto vengono indicati:

- durata
- luogo
- oggetto
- compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato relativa al ricorso alla collaborazione esterna.

Con determina di recepimento della delibera di conferimento di incarico, il Direttore indica, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento. Relativamente al prezzo, gli uffici amministrativi dell'Ente, potranno effettuare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e verificheranno inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5 - Individuazione delle professionalità

La Direzione cura la predisposizione di apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
- f) l'indicazione dell'Ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
- h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
- i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 6 – Procedura selettiva per il conferimento degli incarichi

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare elevati livelli di professionalità, gli incarichi sono conferiti, di norma, in esito a procedure di selezione, con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno e necessario, successivo colloquio.

Ai fini di cui al comma precedente, il Direttore o il Responsabile del Procedimento predispone un avviso, da pubblicare sul sito internet istituzionale nonché attraverso ogni altra modalità ritenuta opportuna, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il termine entro cui gli interessati debbono presentare la domanda ed il curriculum vitae;
- c) i criteri predeterminati per la valutazione comparativa delle domande quali, a titolo di esempio: titolo di studio, possesso di requisiti professionali attestati dalla iscrizione in albi, abilità professionali riferite allo svolgimento dell'incarico, precedenti esperienze documentate, disponibilità temporale, tempi di realizzazione dell'incarico, precedenti esperienze analoghe presso l'ACI o l'Automobile Club Latina; contenuti della proposta operativa, compenso, ecc.
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto contrattuale con l'Ente per lo svolgimento dell'incarico.

L'Ente, anche attraverso apposita commissione, svolge la valutazione comparativa dei curricula presentati e l'esito degli eventuali colloqui.

Art. 7 - Conferimento di incarichi in via diretta

I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti quando ricorrono le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni specialistiche che per loro natura o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione (ad es. prestazioni artistiche o culturali);
- d) per prestazioni specialistiche di natura legale amministrativa, contabile, fiscale su materie che rivestano particolare complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente o alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale;
- e) per prestazione occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine prefissato dall'amministrazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile al rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la pubblicazione di traduzioni, lo svolgimento di lezioni in materia di educazione stradale);
- f) quando la materia oggetto dell'incarico non si limiti alla competenza dell'Automobile Club Latina, ma sia rilevante a livello dell'intera Federazione dell'ACI e, pertanto, il consulente sia scelto su indicazione dell'Ente federante;
- g) per prestazioni di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- h) per la partecipazione di esperti o testimonial, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze, convegni e seminari e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- i) nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in merito agli affidamenti diretti per le soglie inferiori a € 40.000.

Art. 8 - Esclusioni

Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.

Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Art. 9 - Formalizzazione degli incarichi

In esito agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il Direttore affida l'incarico attraverso stipula in forma scritta di contratto di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa, o attraverso lettera di incarico, indicando:

- a) generalità del contraente;
- b) oggetto della prestazione;
- c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Nei casi in cui il professionista individuato operi, a qualsiasi titolo, presso uno studio associato il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista, anche ai fini della acquisizione delle dichiarazioni previste nell'art. 9.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantire continuità nello svolgimento.

Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione.

L'eventuale proroga del contratto stipulato può avvenire, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, escluso ogni incremento del medesimo.

Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale insieme alle dichiarazioni, attestazioni e documenti di cui all'art. 9 comma 3.

Art. 10 - Durata del contratto e liquidazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario. L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto secondo le procedure di pagamento dell'Ente e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salvo diversa pattuizione fra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.

Il pagamento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'AC Latina, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Per il pagamento trovano applicazione le procedure previste nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente, emanato ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Per gli incarichi che prevedono lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione costituisce requisito essenziale la consegna all'amministrazione di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni

Prima di stipulare il contratto di incarico nelle forme previste nell'articolo seguente, il Direttore acquisisce, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013 e art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001:

- a) il curriculum vitae dell'incaricato;
- b) la dichiarazione, resa dall'incaricato sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- c) la dichiarazione, resa dall'incaricato, di assenza di conflitto di interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico.

Sulla base della documentazione acquisita il Direttore rilascia una attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e, in caso di esito favorevole, dà seguito al conferimento come previsto nel successivo articolo.

In esito al conferimento dell'incarico, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, il Direttore richiede al competente Ufficio dell'ACI la pubblicazione, nella apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, della seguente documentazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

- b) il curriculum vitae dell'incaricato;

c) la dichiarazione sullo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

e) l'attestazione di cui al comma 2.

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore comunica semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la piattaforma telematica "Perla.PA", l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Le pubblicazioni e comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli atti relativi agli incarichi di consulenza ed agli incarichi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza che comportino indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate superiori a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti.

Sono qualificati come "consulenze" gli incarichi che prevedono lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 13 - Ambito di applicazione

Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente, di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Ente per ogni singola controversia di fronte alle Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art. 14 - Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico

Il procedimento per il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si avvia con la deliberazione, da parte di soggetti di cui all'art.3 o, nel caso di espressa delega, da parte del Direttore.

Gli incarichi di assistenza legale sono conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo anche conto dell'attività già svolta per l'Ente e dei risultati conseguiti in precedenti affidamenti

Art. 15 - Formalizzazione degli incarichi

Ai fini del conferimento dell'incarico, il professionista è individuato attingendo, ove possibile in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla peculiarità della materia, all'Albo degli avvocati di cui all'art. 16, sulla base dei seguenti criteri:

- foro di competenza della causa affidata;

- casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico, sottoscritto dal Presidente, dovrà espressamente contenere:

- a) il valore e l'oggetto della causa;
- b) il riferimento, per la determinazione del compenso professionale, alle disposizioni e tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- c) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) l'impegno del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico forense, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento;
- e) l'impegno tenere aggiornato l'Ente sulle attività inerenti all'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.).

Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vietи all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Nel caso di espressa delega del Consiglio Direttivo o del Presidente, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

Art. 16 - Compensi

Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente dimostrate, gli onorari come di seguito specificato:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 25% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 15% nell'ipotesi di esito favorevole della lite con compensazione delle spese legali;
- c) nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole con vittoria delle spese legali;

Con proprio provvedimento, il Consiglio Direttivo dell'AC potrà disporre modifiche alle condizioni tariffarie previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina tariffaria forense.

Art. 17 – Obblighi di pubblicità e comunicazione degli atti di incarico

Prima della formalizzazione dell'incarico, secondo le modalità dei successivi articoli, devono essere acquisite le dichiarazioni e documenti ed assolte le forme di pubblicità e di comunicazione previste al precedente art. 9, comma 3 e 10 comma 8.